

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO POTLACH"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di Giugno, in Rieti, nel mio studio, al Viale Matteucci n. 1/b, alle ore undici e minuti trenta (11.30).

A di 25 Giugno 2024

Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente il Signor:

= DI BUDUO Giuseppe, nato a Roma il 5 Luglio 1946 e domiciliato per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO POTLACH", con sede in Roma, Via Pusiano n. 15, codice fiscale 80252370582, Partita IVA 02136591001, iscritta al n. RM - 1455287 del R.E.A., presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, associazione originariamente costituita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Carlo Raiti di Roma in data 15 settembre 1976, Repertorio n. 43975/7235, registrato a Roma il 16 settembre 1976 al n. 11033, successivamente modificata con atto ricevuto dal Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 15 ottobre 1997, Repertorio n. 20495/4696, registrato a Rieti il 24 ottobre 1997 al n. 1270, successivamente modificata con atto ricevuto dal Notaio Carlo Bellini di Poggio Mirteto in data 30 luglio 2001, Repertorio n. 36240/9302, registrato a Rieti, successivamente modificata in Associazione di Promozione Sociale con atto ricevuto dal Notaio Filippo Cammarano Gueritore di Ravello di Roma in data 20 gennaio 2017, Repertorio n. 1788/1114, registrato a Roma il 25 gennaio 2017 al n. 1971 Serie 1/T e da ultimo modificata in Associazione non riconosciuta con atto ricevuto da me Notaio in data 28 febbraio 2022, Repertorio n. 18238/11606, registrato a Rieti il 7 marzo 2022 al n. 613 Serie 1/T.

Il comparente, della cui identità personale, enunciata qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla assemblea straordinaria della detta Associazione, convocata in questo giorno e luogo, alle ore 11 (undici) e minuti 30 (trenta), in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento Statuto a Ente Terzo Settore.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 26 (ventisei) del vigente statuto assume la Presidenza dell'assemblea il comparente Signor DI BUDUO Giuseppe, il quale:

- dichiara che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in questo giorno e luogo alle ore 11 (undici) e minuti 30 (trenta), con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 22 (ventidue) del vigente statuto;

- accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e quindi constata che sono presenti tutti gli Associati nelle persone di:

= esso comparente;

= REGNOLI Daniela, nata a Roma il 31 Ottobre 1950;

= MENTHA (cognome) Nathalie Francoise (nome), nata a Ginevra (Svizzera) l'8 gennaio 1959:

come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti della Associazione;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso comparente;

- che l'Associazione non è dotata del Collegio dei Revisori dei Conti;

- dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente convocata e costituita, e pertanto idonea a discutere e validamente deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno, così come disposto dall'articolo 24 (ventiquattro) del vigente statuto.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre alla odierna Assemblea la modifica dello Statuto ed in particolare riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (Codice del Terzo Settore), è necessario procedere ad adeguare l'attuale statuto alle nuove norme previste dal Decreto Legislativo citato, al fine di poter ottenere l'iscrizione della Associazione nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra le modifiche da apportare allo Statuto attualmente in vigore, in virtù della normativa sopra richiamata.

L'Associazione persegue, promuove ed attua le attività e le iniziative di cui agli articoli 2 (due) e 3 (tre) dello Statuto vigente, con le modalità ivi descritte.

Pertanto al fine di recepire i requisiti disposti dal D.Lgs. n. 117 del 2017, per il mantenimento della qualifica di Associazione come Ente del Terzo Settore (ETS), è necessario modificare l'attuale Statuto.

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli dello statuto nel testo che risulterà dopo le modifiche.

Il Presidente infine ricorda che, ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) del vigente statuto, per la modifica dello stesso occorre la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutto ciò esposto

il Presidente invita pertanto l'Assemblea della Associazione, a deliberare sull'unico punto posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, per alzata di mano, nessuno contrario od astenuto,

D E L I B E R A:

1) di approvare e quindi di adottare il nuovo testo dello statuto della Associazione, composto di numero 16 (sedici) articoli, che si allega al presente verbale sotto il contrassegno della lettera "A";

2) di delegare il legale rappresentante della Associazione Signor DI BUDUO Giuseppe, ad apportare da solo al presente verbale ad all'allegato Statuto tutte quelle aggiunte, varianti, modifiche e soppressioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie in sede di controllo da parte delle competenti autorità o per l'iscrizione al RUNTS;

3) di delegare il legale rappresentante della Associazione, Signor DI BUDUO Giuseppe a richiedere l'iscrizione della Associazione al RUNTS, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", di cui alla lettera g) dell'articolo 46 del D.lgs. 117/2017 e ad effettuare ogni adempimento necessario e/o opportuno.

A tal fine il Presidente specifica che tutte le disposizioni previste nello statuto adottato, compreso l'utilizzo dell'acronimo "ETS" nella denominazione della Associazione, saranno efficaci solamente a partire dal momento in cui l'Associazione conseguirà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che dovrà avvenire a richiesta del legale rappresentante pro tempore della medesima Associazione, dopo il termine di cui all'articolo 104 secondo comma CTS.

Di conseguenza fino al momento in cui l'Associazione non risulterà iscritta nel citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, essa sarà retta e funzionerà secondo lo statuto vigente al momento della deliberazione di adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il legale rappresentante dichiara chiusa l'Assemblea alle ore tredici (13.00).

Le spese del presente verbale e le altre accessorie sono a carico della "ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO POTLACH - ETS".

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato statuto, avendone lo stesso esatta e precisa conoscenza.

Il componente richiede espressamente che il presente verbale sia esente dall'imposta di registro e dalla imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, il componente dichiara di essere stato edotto da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il

trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei suoi dati anagrafici e personali, dei suoi diritti riguardo all'accesso, alla correzione, all'aggiornamento, all'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero alla cancellazione od il blocco per quelli trattati in violazione di legge, dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonché dell'obbligo di rilasciare copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta.

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio in tre facciate e parte della quarta di un foglio, viene da me letto, presente l'Assemblea, al Comparente il quale, da me richiesto, lo ha pienamente approvato. Sottoscritto alle ore tredici e minuti cinque (13.05).

Giuseppe DI BUDUO

Paolo GIANFELICE Notaio

--- STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DENOMINATA ---
----- "ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO POTLACH - ETS". -----

----- ARTICOLO 1° -----
----- DENOMINAZIONE -----

E' costituita una Associazione non riconosciuta denominata
"ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO POTLACH - ENTE DEL TERZO SETTO-
RE", in breve: "ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO POTLACH - ETS". -

----- ARTICOLO 2° -----
----- SEDE E DURATA -----

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, alla Via Pusiano
n. 15. -----

Si precisa che la variazione di indirizzo all'interno dello
stesso Comune non comporta modifica statutaria. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----
----- ARTICOLO 3° -----

----- SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'associazione pone come scopo ed attività istituzionale la
pratica, la diffusione e la promozione dell'arte teatrale,
attraverso ricerca rigorosa sia da parte dei soci che di com-
pagnie e soggetti esterni. -----

L'associazione si propone i seguenti scopi: -----

- svolgere una comune attività teatrale di prosa, di ricerca
e sperimentazione teatrale, di organizzazione di spettacoli
teatrali, di festival, rassegne e centri di attività teatra-
li, nonché la formazione professionale; -----

- svolgere in maniera indipendente l'attività di ricerca nel
campo delle arti e delle scienze dello spettacolo, anche me-
diante insegnamento, pubblicazione e comunque il trasferimen-
to delle conoscenze, ai sensi dell'articolo 2 punto 83 del
Reg. U.E. 651/2014; -----

- diffondere la cultura e l'arte teatrale soprattutto nel
mondo giovanile; -----

- concepire ed allestire spettacoli teatrali, originali e
non, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte
le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; --

- promuovere la pratica teatrale con l'organizzazione di la-
boratori, corsi e seminari presso strutture scolastiche pub-
bliche e private, presso spazi pubblici, presso privati e
presso qualsiasi tipo di struttura che si appresti alla fina-
lità di diffondere la conoscenza del teatro; -----

- ampliare la conoscenza della cultura teatrale con l'orga-
nizzazione di lezioni di storia del teatro, di seminari mono-
grafici ed in lingua straniera; -----

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti
ed operatori sociali in campo teatrale, affinché sappiano
trasmettere l'amore per la cultura e l'arte teatrale ed arti-
stica in generale come un bene per la persona ed un valore
sociale; -----

- promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale; -----
- realizzare iniziative editoriali in stampa, video od altro riguardante l'attività teatrale; -----
- svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre; -----
- affiancare Enti, Istituzioni ed Associazioni in genere che abbiano finalità in armonia con quelle dell'Associazione; -----
- promuovere attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi come forma di scambio e di lotta al disagio tra le nuove generazioni. -----

L'associazione ha come finalità specifica anche la costituzione di una vera e propria "compagnia teatrale stabile" che possa così esprimere, attraverso spettacoli, le finalità artistiche e didattiche dell'Associazione stessa. -----

L'Associazione dovrà: -----

- disporre di strutture idonee allo svolgimento di tale formazione; -----
- garantire il controllo sociale delle attività; -----
- applicare il CCNL; -----
- essere disponibile a rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; -----
- essere disponibile ad ispezioni per il corretto utilizzo dei finanziamenti erogati da Enti; -----
- essere disponibile a convenzioni con Enti Pubblici per accedere ai finanziamenti. -----

L'Associazione potrà assumere, ingaggiare o collaborare con artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, tecnici, consulenti ed ogni altro personale esperto, estraneo all'Associazione; potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, totale gratuità delle prestazioni e dell'apporto degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. -----

Per il raggiungimento degli scopi sopra riportati l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 (cinque) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117: -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22



gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 (cinque); -----

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni; -----

p) servizi finalizzati all'inserimento od al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1 comma 2 lettera C della legge 6 giugno 2016 n. 106; -----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; -----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione potrà inoltre esercitare in via secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività: -----

a) avvalersi degli interventi previsti nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi della comunità Economica Europea, dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; -----

b) stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri e partecipare a Enti ed Organizzazioni italiani ed esteri aventi fini analoghi; -----

c) partecipare ad enti e società che svolgono attività economiche integrative e compiere tutte le operazioni immobiliari creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali; -----

d) compiere in via strumentale e non prevalente attività di impresa nel rispetto delle vigenti normative in materia; -----

e) compiere ogni altra attività connessa od affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. -----

L'associazione può raccogliere fondi per perseguire i propri scopi sociali, secondo le modalità che la stessa intenderà avviare. -----

In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. -

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

ARTICOLO 4° -----

ASSOCIATI -----

Sono associati i fondatori della Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. -----

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e della assenza di discriminazione fra le persone. -----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo. --

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali della Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato. -----

ARTICOLO 5° -----

VOLONTARI -----

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari. -----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Associazione o dei progetti della Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. -----

I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei Volontari. -----

ARTICOLO 6° -----

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI -----

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al pre-

sente statuto. -----
Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

ARTICOLO 7°

RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. -----

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. -----

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. -----

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. -----

ARTICOLO 8°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea degli Associati; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente; -----
- d) l'Organo di Controllo. -----

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti. -----

ARTICOLO 9°

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati: -----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore; -----
- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale); -
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali; -----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto; -----

- approva i regolamenti; -----
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; -----
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; -----
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto. -----

B) Convocazione. -----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. -----

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. -----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea. -----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. -----

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

C) Diritto di voto. -----

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. -----

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. -----

Il voto si esercita in modo palese. -----

Giuseppe Di Biase

Pado

frapelle



D) Svolgimento. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea. -----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante. -----

E) Maggioranze. -----

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. -----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in prima convocazione occorre la presenza della metà degli associati e delibera con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un

terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10°

CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili, beni mobili registrati ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazione Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione.

Giuseppe

Di Budino

Paolo

Frederico



Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. -----

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. -----

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. ----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere. -----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. -----

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. -----

C) Funzionamento. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. -----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. -----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-

lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio. -----

D) Doveri dell'Ufficio. -----

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. -----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. -----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. -----

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile. -----

ARTICOLO 11° -----

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. -----

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile, In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. -----

ARTICOLO 12° -----

ORGANO DI CONTROLLO -----

A) Funzioni. -----

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. -----

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. -----

B) Composizione. -----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. -----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. -----

ARTICOLO 13° -----

REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

ARTICOLO 14° -----

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE -----

A) Composizione -----

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenza di bilancio. -----

B) Funzione -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-

stituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 3 (tre). -----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -----

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; -

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale; -----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; -----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. -----

ARTICOLO 15° -----

BILANCIO -----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri del-

l'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. -----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. -----

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. -----

ARTICOLO 16° -----

DEVOLUZIONE -----

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore. -----

Giuseppe Di Buduo

Paolo Franklin Neri



ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIETI IL
1° LUGLIO 2024 AL N. 1937 SERIE 1T.

Io sottoscritto Avv. Paolo GIANFELICE, Notaio in Rieti, iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta; consta di n. 17 facciate; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della mia firma digitale dotata di certificato di validità fino al 21 dicembre 2025 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019. Rieti, primo luglio duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Gianfelice



Firmato digitalmente da
PAOLO GIANFELICE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI VITERBO:80027890567